



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEI NAZIONALI DI CAGLIARI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari (CA) - “Museo Archeologico Nazionale di Cagliari – interventi per l’efficientamento energetico”

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali, individuati dal Ministero della cultura” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Ministero della Cultura.

CUP: F24H21000090001

**AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023**

1. PREMESSA

Con il presente Avviso i Musei Nazionali Di Cagliari intende svolgere un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare gli operatori economici da consultare per l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett C) del D.Lgs 36/2023 (di seguito più brevemente “Codice”) per i lavori denominati “Museo Archeologico Nazionale di Cagliari – interventi per l’efficientamento energetico”.

Secondo il disposto di cui all’art. 3 comma 1 lett. h) dell’allegato I.1 al Codice si definisce «procedura negoziata», l’affidamento del contratto le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto; la scelta è operata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente sulla base del criterio del prezzo più basso, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere c) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo. La presente indagine favorisce l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e persegue il criterio prioritario del risultato, in attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Questa fase preselettiva non comporta alcuna procedura di gara né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per i Musei Nazionali di Cagliari.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
MUSEI NAZIONALI DI CAGLIARI
Piazza Arsenale, 1 – 09124 Cagliari
Tel.: 070-655911
PEC: man-ca@pec.cultura.gov.it
PEO: man-ca@cultura.gov.it
WEB: museinazionalidicagliari.cultura.gov.it

Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

I Musei Nazionali di Cagliari si riservano la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente Avviso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o in ragione del mutato quadro normativo nonché di altre esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere consultati.

È necessaria altresì per gli operatori economici l'iscrizione sul Sistema informatico MEPA per le procedure telematiche di acquisto accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

La presente indagine è interamente disponibile sul sito istituzionale dei Musei Nazionali di Cagliari <https://museinazionali Cagliari.cultura.gov.it/amministrazione-trasparente/> nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere.

La documentazione dell'affidamento in oggetto è composta da:

- Avviso di manifestazione di interesse;
- Modello per la presentazione della manifestazione di interesse;
- Elaborati del progetto esecutivo;

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

MUSEI NAZIONALI DI CAGLIARI

Piazza Arsenale, 1 – 09124 Cagliari

Tel.: 070-655911

PEC: man-ca@pec.cultura.gov.it

PEO: man-ca@cultura.gov.it

RUP: Arch. Alessandro Sitzia

E-mail: alessandro.sitzia@cultura.gov.it

3. OGGETTO, DURATA, IMPORTO

L'appalto ha ad oggetto i lavori di efficientamento energetico delle sedi dei Musei Nazionali di Cagliari.

L'appalto ha la durata stimata di 12 (dodici) mesi e l'importo complessivo stimato è di € 994.617,34 (novecentonovantaquattromilaseicentodiciassette,34) al netto di oneri e imposte:

lavori a misura	
lavori a misura cat.OG2	581.813,00
lavori a misura cat.OG9	153.262,20
lavori a misura cat.OG10	47.436,21
lavori a misura cat.OS28	192.815,21
totale lavori	€ 975.326,62
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.290,72
totale somme per lavori (a1)+(a2)	€ 994.617,34

Tabella di sintesi delle categorie di lavorazioni



CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG2	restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	581.813,00 €	Cinquecentoottantunomilaottocentotredici,00	59,65%

CATEGORIE SCORPORABILI. In materia di qualificazione ed esecuzione si applica la disciplina all'art. 12 co. 2 D.L. 47/2014

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG9	impianti per la produzione di energia elettrica	153.262,20 €	Centocinquantatremiladuecentosessantadue,20	15,71%
OG10	impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	47.436,21 €	Quarantasettemilaquattrocentotrentasei,21	4,86%
OS28	impianti termici e di condizionamento	192.815,21 €	Centonovantaduemilaottocentoquindici,21	19,77%

Premesso che l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c), D.Lgs. 36/2023, attraverso RDO MePA; il criterio di aggiudicazione applicato sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, D.Lgs. 36/2023.

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori: di giorni 365 decorrenti dalla data del verbale di consegna.

4. ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato "a misura" nel rispetto dei termini e secondo modalità previste dall'art. 18 e 55 D.Lgs. 36/2023; Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 4 e dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023;

L'appaltatore dovrà inoltre consegnare all'Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023;

Entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sarà corrisposta all'appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo del contratto, in conformità a quanto previsto all'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

Il contratto conterrà una clausola revisione prezzi conforme a quanto previsto all'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.



5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice e dell'allegato I.1, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. Ai sensi dell'art.68 comma 14 e 15 la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art.68 del codice. L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice che intendono eseguire le proprie prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante delegata accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale.

Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- Le aggregazioni tra retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;



- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. b) e in considerazione delle caratteristiche dell'appalto, nello specifico riguardante un edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, i raggruppamenti di operatori economici devono rispettare le seguenti condizioni:

- per i raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara per la categoria prevalente devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale della categoria deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti della categoria prevalente in misura maggioritaria. Per le altre categorie resta fermo il possesso da parte di un singolo membro del raggruppamento di una quota minima del 40% e del 10% per gli altri membri.
- per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo almeno nella categoria prevalente.
- per i raggruppamenti di tipo misto si applicano le suddette disposizioni per la parte di interesse. Trova inoltre applicazione nei confronti degli operatori partecipanti alla presente procedura la norma sul conflitto di interesse di cui dell'art. 16 comma 4 del Codice.

6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.



La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.

Pertanto, l'operatore economico dovrà dichiarare nel dgue, parte iii, sezione c, tutte le condanne subite dai soggetti di cui all'art 94, comma 3 del codice, al fine di consentirne alla stazione appaltante i musei nazionali di cagliari la valutazione. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94 comma 7 del Codice.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 95, c. 1, lett. e) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante, ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere inseriti nel FVOE. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte esentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.



8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da indicare nel DGUE Parte IV, sezione A, punto 1). Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante, ove possibile, tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- Possesso dell'attestazione SOA richiesta dalla normativa vigente in relazione alla categoria e classifica dei lavori riportati nella tabella di cui al p.to 2 del presente Avviso, ovvero, in alternativa e comunque nei soli casi consentiti dalla legge (sul punto si richiamano disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto) possesso di documentazione idonea a dimostrare l'esperienza maturata in relazione alla categoria e classifica dei lavori.

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati e secondo quanto disposto dall'art. 68 e 97 del Codice e dall'allegato II.12 del Codice. Alle aggregazioni di imprese di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisiti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
- Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice possono concorrere anche se non ancora costituiti così come stabilito all'art 65 comma 2 e all'art. 68 comma 1 del Codice. In tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l'impegno (inserito nel modello offerta economica) che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata. Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al successivo punto A.1.bis), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;



- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i requisiti di qualificazione di cui all’art. 100 comma 4 (Attestazione di qualificazione) si specifica, ai sensi dell’art. 68 comma 4 lett. b), che per la presente procedura:

- per i raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara per la categoria prevalente devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale della categoria deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti della categoria prevalente in misura maggioritaria. Per le altre categorie resta fermo il possesso da parte di un singolo membro del raggruppamento di una quota minima del 40% e del 10% per gli altri membri.
- per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo almeno nella categoria prevalente. - per i raggruppamenti di tipo misto si applicano le suddette disposizioni per la parte di interesse. Ai sensi dell’art. 68 comma 9 del Codice, l’offerta degli operatori economici raggruppati consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

10. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. 65 comma 2, lett. b), c), e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale.

I consorzi di cui all’art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all’art. 65 comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle imprese consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

11. SOPRALLUOGO

Non è obbligatorio effettuare preventivamente un sopralluogo negli spazi oggetto della presente procedura.

12. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate dagli operatori economici interessati in possesso dei requisiti minimi prescritti in conformità e nelle modalità stabilite nel disciplinare che, allegato al presente Avviso, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo man-ca@pec.cultura.gov.it entro e non oltre le **ore 12.00 di giovedì 01 agosto 2024** utilizzando l’allegato modello all’uopo predisposto.



L'oggetto della PEC dovrà essere il seguente "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI DEI MUSEI NAZIONALI DI CAGLIARI – PNRR 1.3"

13. NUMERO MASSIMO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SELEZIONE

Saranno invitati alla procedura negoziata un numero massimo di 15 (quindici) operatori economici e un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici.

La selezione degli operatori destinatari dell'invito a partecipare alla procedura avverrà attraverso un'indagine di mercato, mediante la consultazione di elenchi MePa e la valutazione degli operatori economici che hanno presentato spontanea manifestazione di interesse nei termini di cui al precedente punto 10, l'analisi di procedure analoghe bandite da altre amministrazioni e l'analisi del curriculum degli operatori economici.

Questi i criteri, secondo un gradiente di preferenza, per l'individuazione degli operatori:

- Possesso dell'attestazione di qualificazione per tutte o solo per parte delle categorie di lavori oggetto di appalto, privilegiando le imprese in possesso dell'attestazione per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente;
- Fermo il possesso dell'attestazione per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, privilegiando le imprese in possesso dell'attestazione richiesta per l'esecuzione delle lavorazioni della categoria OS 28;
- Possesso di esperienza documentata nell'esecuzione di lavorazioni inerenti al settore dei beni culturali;
- In ultimo, si accorderà preferenza ai soggetti che abbiano lucrato nel triennio 2020-2021-2022 un fatturato medio globale pari o superiore al doppio del valore stimato dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 dell'allegato II.1 del D.Lgs. 26/2023, l'indagine di mercato ha l'unico scopo di selezionare gli operatori destinati a essere invitati alla successiva procedura negoziata di cui all'oggetto, accettando quanto previsto dalla decisione dirigenziale di approvazione della documentazione della procedura negoziata stessa, e non ingenera pertanto negli operatori individuati in quanto idonei ovvero in quelli che manifestano interesse alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

I Musei Nazionali di Cagliari si riservano la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all'interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti connessi alla procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è i Musei Nazionali di Cagliari.

15. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch. Alessandro Sitzia e-mail: alessandro.sitzia@cultura.gov.it



16. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico – e-mail:

man-ca.ufficiotecnico@cultura.gov.it

17. PUBBLICITÀ DELL'AVVISO

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dei Musei Nazionali di Cagliari per almeno giorni 20 (venti) naturali e consecutivi.

II DIRETTORE

Dott. Francesco Muscolino

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Referente per la trattazione

alessandro.sitzia@cultura.gov.it

funzionario architetto - Ufficio Tecnico

Musei Nazionali di Cagliari

